



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **10** Reg. Delibere in data **18/07/2019**

Oggetto: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019 E MODIFICHE ALLA DELIBERA DI RAZIONALIZZAZIONE 2018

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di Luglio alle ore 20:00 c/o Palazzetto dello Sport - Via De Gasperi 1 - e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
BUSO MATTEO	Consigliere		X
MORICI SANTE	Consigliere	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Consigliere	X	
MARCHETTO MATTIA	Consigliere	X	
TOMMASEO PONZETTA ALVISE	Consigliere		X
BOER SILVANA	Consigliere	X	
BRESSAN FEDERICO	Consigliere		X
DE NARDI PAOLA	Consigliere	X	

Presenti n. 10 Assenti n. 3

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/09/2017, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- in data 05.04.2018 sono intervenute le sentenze n. 363/2018, 376/2018, 401/2018 e 408/2018 con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas S.r.l., ha annullato le deliberazioni di numerosi Consigli Comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A., fra i quali Ponte di Piave, ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte;
- in data 23/07/2018, l'assemblea di Asco Holding S.p.A. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della governance;
- con deliberazione n. 2 del 27/09/2018 assunta dal Commissario Prefettizio nell'esercizio del Consiglio Comunale si è provveduto alla riapprovazione della ricognizione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex D.lgs. 175/2016 di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/09/2017 con aggiornamenti/specificazioni nonché all'effettuazione della revisione straordinaria per quanto riguarda le partecipazioni in ASCO Holding s.p.a. e Asco TLC s.p.a. secondo quanto statuito dal TAR con le sentenze sopra richiamate;
- con deliberazione n. 11 del 21/12/2018 assunta dal Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale si è provveduto ad effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2017;
- che in entrambi i provvedimenti da ultimo citati veniva giudicata già in linea con la previsione del D.lgs. 175/2016 la partecipazione in ASCO Holding, mentre quale misura di razionalizzazione veniva indicata l'alienazione della partecipazione nella società Asco TLC tramite procedura da definirsi a cura dei competenti organi di ASCO Holding ribadendo che le attività svolte dalla Asco TLC vengono ritenute strategiche per il territorio;
- con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le menzionate sentenze del TAR Veneto, con una motivazione differente rispetto a quella del giudice di prime cure. In particolare in tale decisione il Consiglio di Stato ha statuito che:
 - il TAR Veneto ha erroneamente interpretato la categoria dei "servizi di interesse economico generale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 175 del 2016, in quanto, secondo il Consiglio di Stato, "Erra l'appellata sentenza ad escludere (non l'attività di distribuzione del gas, ma) l'attività di vendita del gas e i servizi di telecomunicazioni, già svolti da Asco TLC S.p.A. e che saranno della società derivante dalla sua fusione per incorporazione in Asco Holding s.p.a. dai "servizi di interesse generale" poiché "aventi carattere puramente commerciale", ovvero, se ben si intende, rivolte alla sola produzione di un vantaggio economico (per questo attività lucrative)";
 - con riferimento alla partecipazione dei Comuni alla compagine societaria il Consiglio di Stato afferma che "La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa (la quale può di fatto essere compensata solo in situazioni eccezionali dove altri equilibri refluiscano a compensare questa debolezza). Ciò avviene in modo difficilmente rimediabile nei casi in cui, per fronteggiare questa debolezza, tra i vari enti pubblici così partecipanti in termini minimali non siano stati previsti strumenti negoziali – ad es., patti

parasociali – che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata. A tal fine, ad evitare tali inconvenienti si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà del soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”;

Considerato che la legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con l'art. 1 commi, 721-724, ha introdotto alcune disposizioni che modificano e integrano il Testo Unico sulle Società partecipate (TUSP) di cui al D.Lgs. n.175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, intervenendo su alcuni aspetti significativi relativi agli obblighi di alienazione. Sul punto è intervenuta la nota operativa Prot. 21/VSG/SD/AD in data 6/03/2019 dell'ANCI, che riporta:

“In particolare, il comma 723, prevede la possibilità di derogare all'obbligo di alienazione delle società inserite nel piano di razionalizzazione straordinario, ex articolo 24 del D.Lgs 175/2016 s.m.i, commi 4 e 5, senza l'applicazione delle sanzioni ivi previste (scadenza di alienazione e divieto di esercizio dei diritti di socio), nel caso in cui le stesse abbiano il valore medio degli esercizi, nel triennio 2014-2016, in utile. In tal caso, gli enti locali possono mantenere la partecipazione fino al 31 dicembre 2021.

Con la presente nota, si fornisce una lettura coordinata di tale disciplina con quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 s.m.i che regola una procedura di carattere ordinario, con cadenza annuale, a decorrere dal 2018, per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (che fa seguito a quella straordinaria di cui all'articolo 24 e ha ad oggetto le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017). In particolare, si ritiene che il comma 7 dell'articolo 20 del succitato decreto (recante la disciplina delle sanzioni in caso di mancata razionalizzazione periodica), richiamando a sua volta i commi 4 e 5 dell'articolo 24, la cui applicazione è sospesa per effetto del nuovo comma 5bis dello stesso articolo introdotto dalla legge di bilancio per il 2019, induca ad interpretare che – anche per le revisioni annuali e solo per le società con bilancio in utile nel triennio 2014-2016 - si possa derogare all'obbligo di dismissione della partecipazione, almeno fino al 31 dicembre 2021, e senza incorrere in nessuna sanzione. Tale interpretazione letterale delle due disposizioni è motivata da fatto che, altrimenti, per una stessa società, l'alienazione sia sospesa ai sensi dell'articolo 24 del TUS (ossia in sede di revisione straordinaria), ma successivamente disposta ai sensi dell'articolo 20 (razionalizzazione periodica).

Si ritiene dunque – in via interpretativa – che le amministrazioni locali potranno deliberare di avvalersi della deroga introdotta con il comma 723 della legge di bilancio 2019, anche in sede di revisione annuale.”

“Si richiama infine l'attenzione dei Comuni sulla sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 578/209 del 23 gennaio u.s. che, pur confermando gli effetti della sentenza di annullamento dei piani di razionalizzazione straordinaria ex articolo 24 TUSP di alcuni Comuni, afferma un principio molto importante e cioè che non è una partecipazione “pulviscolare” ad escludere di per sé lo svolgimento di un servizio di interesse generale, perché la definizione di un'attività (di interesse generale o meno) non dipende dalle modalità organizzative dello stesso e dunque spetta alle singole amministrazioni pubbliche stabilire quali siano i bisogni da soddisfare ed i mezzi più adatti per garantire tale soddisfacimento, sempre che la soddisfazione di detti bisogni non sia rimessa alla competenza di altra amministrazione. Tale principio pone un evidente limite agli obblighi di dismissione contenuti nel TUSP e rappresenta un'apertura molto significativa verso l'autonomia dei Comuni nella scelta dei modelli gestori per il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività di riferimento”;

Dato atto che:

- a) la Società Asco Holding S.p.A. ha il bilancio in utile nel triennio 2014-2016 (per euro 24.463.829,00 nel 2014, per euro 22.243.547,00 nel 2015 e per euro 21.983.884,00 nel 2016, nonché, ultimo dato disponibile, per euro 27.354.325,00 nel 2017);
- b) questo Comune con le deliberazioni consiliari citate in premessa ha confermato il mantenimento della partecipazione in Asco Holding S.p.A. per i motivi in esse indicati;

Ritenuto, con riguardo alla lettera b) del precedente punto, che la legge n. 145/2018, in particolare con il comma 723 dell'art. 1 ("A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, ...), corrobora le decisioni di questo Ente, assunte anticipando nello spirito e nelle motivazioni la ratio delle norme successivamente entrate in vigore, e pone fuori discussione - se ve ne fosse la necessità - circa la (corretta e pertinente) detenzione delle quote societarie in Asco Holding S.p.A., con l'inalterato esercizio dei diritti sociali;

Richiamati:

- L'art. 4 del TUSP "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" secondo cui:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;" ... omissis ...

"d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento";

L'art. 2 del TUSP, in base al quale sono:

"h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato";

Tenuto conto:

- della Deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/FRG secondo cui "La qualificazione di una società come "strumentale" si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti"... omissis ... "Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)..." (come nel caso di ASCO Holding S.p.A.);

- della Deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: "... Le stesse problematiche si pongono a seguito dell'adozione del modello holding,

ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio.” ... omissis ... “Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti» (art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016)”;

Rilevato che:

- la società Asco Holding S.p.A., con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di “holding pura” ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell’art. 4 d.lgs. n. 175/2016, proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni “in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete” (art. 5, comma 1, dello statuto);
- questo Comune valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate;
- la holding assume, quindi, il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16;

Considerato che:

- alla luce della intervenuta giurisprudenza amministrativa sul tema della partecipazione dei Comuni alla compagine societaria il processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, debba essere incrementato a seguito della sentenza CDS mediante un’ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici;
- una tale modifica statutaria deve ritenersi indubbiamente legittima e rispettosa di quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016, come statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019, laddove si afferma che “si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”;

Rilevato inoltre che:

- la medesima Asco Holding S.p.A. detiene partecipazioni in società che, eccezion fatta per quelle in liquidazione, svolgono “servizi di interesse generale”.

In particolare Asco Holding S.p.A. detiene partecipazioni di controllo in 4 società:

- Ascopiave S.p.A., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta detiene numerose partecipazioni di controllo e minoranza);
- Asco TLC S.p.A., quota del 91%;

- Seven Center S.r.l. quota dell' 85% (in liquidazione);
 - Rijeka Una Invest S.r.l., quota del 65% (in liquidazione, che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., anch'essa in liquidazione);
- Oltre ad una partecipazione di minoranza in una società: il 10% del capitale sociale di Bim Piave Nuove Energie S.r.l.

Nella citata sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto che la partecipazione in Ascopiave S.p.A., Asco TLC S.p.A. e Asco Trade S.p.A. sia corretta in quanto motivata per ragioni di interesse pubblico atteso che “La valutazione – espressione dell’indirizzo politico amministrativo e, in questo senso, appartenente al merito amministrativo – dell’attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura”.

In ogni caso, prendendo in considerazione alla luce dei diversi punti sollevati dalla sentenza CDS le partecipazioni comunali:

1) Per quanto concerne il gruppo Ascopiave S.p.A.:

- la holding del gruppo Ascopiave era quotata da prima del 2015 e dunque rientra nelle società che possono essere comunque mantenute anche in deroga al TUSP, purché producano risorse per il Comune, con riferimento sia ad Ascopiave che alle partecipate;
- per quanto concerne la distribuzione gas, che Ascopiave svolge attraverso partecipate, sul piano del servizio di interesse generale, le attività di distribuzione del gas che il gruppo svolge sono qualificate come tali direttamente dalla legge;
- sul piano della stretta necessità per la collettività locale di tali attività, si rileva che:
 - a) La società opera territorialmente sull'intero mercato per poter doverosamente rimanere competitiva, essendo diversamente costretta a non poter crescere con una limitazione competitiva inaccettabile per una quotata in borsa, ma mantiene una importante presenza in ambito locale;
 - b) La società è la sola società di distribuzione gas sul mercato che essendo in mano locale è in grado di operare con una chiara rappresentazione e comprensione degli interessi locali, profilo questo assente in ogni altra società operante sul mercato, con riferimento alla stretta necessità per le funzioni istituzionali dell'ente, nel settore delle infrastrutturazione di impianti energetici che hanno una importanza decisiva per la collettività e per le imprese locali. Quanto sopra in un'area ad urbanizzazione limitata per la quale gli interessi di investimento da parte del mercato sono evidentemente minori rispetto ad aree di maggiore urbanizzazione;
- per quanto concerne le società partecipate da Ascopiave, che svolgono attività di fornitura energetica, ed in particolare Asco Trade:
 - in quanto controllata da Ascopiave S.p.A. (quotata in borsa) Asco Trade S.p.A. come le altre partecipate è estranea al TUSP: art. 1 TUPS “5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate” art. 24 “2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea. 3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”. Essendo la partecipazione in Asco Trade S.p.A. (attraverso Ascopiave S.p.A.) precedente al 2015, essa può essere mantenuta senza alcuna particolare valutazione, diversa dal beneficio economico che il Comune ne tragga, anche in deroga al TUSP;
 - La partecipazione a tale società è stata ritenuta in ogni caso legittima con sentenza passata in giudicato stante “La valutazione – espressione dell’indirizzo politico amministrativo e, in questo, senso appartenente al merito amministrativo – dell’attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura”. Si aggiunge a tale considerazione

quanto segue:

- Sul piano dell'interesse pubblico alla partecipazione in tale società, Asco Trade S.p.A. produce un significativo utile che confluisce indirettamente in Asco holding S.p.A. e viene utilizzato nell'interesse dei Comuni;
- Sul piano del servizio di interesse generale strettamente necessario per la collettività comunale, tale società opera sul mercato in modo da massimizzare come ogni società il proprio utile, come le è consentito in quanto controllata da Ascopiave S.p.A. quotata in borsa prima del 2015, anche con attività sul mercato nazionale, per mantenere una piena operatività e per poter efficacemente agire su un mercato concorrenziale con dimensioni adeguate, essendo diversamente costretta a non poter crescere con una limitazione competitiva inaccettabile per una società facente parte di gruppo quotato in borsa. Tale società mantiene però una importante presenza in ambito locale, con una importante attività a favore delle collettività di cui sono espressione i Comuni soci, anche con utilizzo di tariffe sociali. Ciò denota una stretta necessaria età per la collettività locale non essendo svolta attività analoga con pari attenzione sul piano sociale da altri soggetti operanti sul mercato. La società è la sola società sul mercato che essendo in mano locale è in grado di operare con una chiara rappresentazione e comprensione degli interessi locali, profilo questo assente in ogni altra società operante sul mercato, in un settore come è il settore delle forniture energetiche che riguarda tutti i cittadini del Comune. Il Comune ritiene peraltro che ove vi sia una prospettiva di miglioramento dell'assetto economico finanziario del gruppo derivante dalla cessione, sulla base di valutazioni che svolgeranno, le società controllanti, il ramo delle forniture energetiche e in particolare Asco Trade potrà anche essere ceduta.
- Con riferimento alle società con attività nel risparmio energetico (Veritas, che è una Esco, e BIM Piave nuove energie, che svolge attività strumentali per la gestione calore a favore dei Comuni): tali attività inerenti al risparmio energetico, sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, inerenti al risparmio energetico, di stretta necessità per il contesto locale, considerando che di nuovo il contesto non fortemente urbanizzato e con centri di dimensioni ridotte in cui opera il Comune non vede una presenza significativa di operatori e che perciò le funzioni in materia di risparmio energetico svolte da una società pubblica sono in grado di esprimere un'offerta che il mercato non sarebbe in grado di fornire con le stesse modalità. Per quanto concerne BIM Piave Nuove Energie S.r.l. è una società strumentale con preciso vincolo statutario di fatturato all'80% verso i soci (il consorzio, che ha la maggior parte delle quote, vede sostanzialmente gli stessi soci di Asco holding), per questo espressamente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale dal TUSP;

2) Per quanto concerne Asco TLC S.p.A., essa non è quotata in borsa ed è stata ritenuta coerente con le finalità dei Comuni in quanto svolge un servizio di interesse generale. Nello statuire la legittimità della partecipazione in detta società da parte dei comuni soci di Asco Holding S.p.A. il Consiglio di Stato, nella decisione n. 578/2019, ha invero riconosciuto che essa svolge un servizio di interesse generale, affermando che: "In conclusione: il rilievo che la vendita del gas o i servizi di telecomunicazione costituiscano attività commerciali non è affatto risolutivo per escluderle dai servizi (di interesse economico generale) erogabili a mezzo di società a partecipazione pubblica". Previa valutazione di convenienza sotto il profilo della efficienza, efficacia ed economicità, potrà essere sulla base della maggiore convenienza economica per il gruppo che fa capo ad Asco Holding:

a) Con riferimento alla parte infrastrutture, mantenuta in proprietà pubblica, come è oggi, ovvero eventualmente, se ritenuto opportuno, anche attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di quote o di azienda all'interno del gruppo Ascopiave quotato in borsa, potendo continuare ad operare nel settore della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, sulla base delle disposizioni della legge (Art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 259 del 2003). La fornitura delle reti (con esclusione del traffico) è un'attività che comporta significativi investimenti che il mercato (come rileva la stessa legge qualificando tale attività come servizio di interesse

generale) svolge con difficoltà, specie in aree non fortemente urbanizzate come quelle di cui fa parte il Comune e dunque rappresenta un servizio di interesse generale. Tale attività deve svolgersi in via prevalente a beneficio dei territori in cui opera il Comune deliberante e degli altri Comuni soci: il Comune deliberante redigerà sul punto una convenzione di consultazione e di coordinamento sull'operato societario con i Comuni soci e con la medesima Asco TLC per verificare tale profilo. Si invita sul punto Asco TLC a proporre un testo di convenzione ai Comuni soci entro 6 mesi dalla data di approvazione di questa delibera;

b) Il ramo inerente al traffico telefonico dovrà essere trasferito eventualmente, se ritenuto conveniente, all'interno del gruppo Ascopiave quotato in borsa anche attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di quote o di azienda, qualora la normativa consenta tale percorso, ovvero ceduto sul mercato. Quanto sopra entro il 2021 termine previsto dalla legge di bilancio 2019. Qualora Asco holding S.p.A. lo ritenga conveniente sul piano economico finanziario, il trasferimento in Ascopiave S.p.A. o la cessione sul mercato potrà riguardare l'intera società (rete + traffico): pur svolgendo Asco TLC S.p.A. servizi di interesse generale, ove il mantenimento della medesima in mano pubblica, senza traffico, determini una perdita di valore per il gruppo, potrà darsi luogo alla cessione integrale di Asco TLC S.p.A.;

Ritenuto inoltre che:

- per quanto concerne Asco Holding:

- ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding S.p.A. occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/16 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a 500.000,00 euro;
- con riferimento al parametro del fatturato, occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/16 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio;
- per quanto concerne la necessità di una maggiore strutturazione della società - la quale non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione (mentre l'intero gruppo conta al 31/12/2017 n. 704 dipendenti) - a seguito del rafforzamento della dominanza pubblica nella stessa e più in generale il ruolo di coordinamento di tale società, si rende necessaria l'assunzione di dipendenti, anche attraverso modifiche statutarie e convenzione tra i soci. Oggi in assenza di personale svolge infatti un ruolo sul gruppo che è certamente meno incisivo rispetto alle sue possibilità operative ove disponesse di dipendenti;

Sottolineato che:

- per attuare le misure di razionalizzazione questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. le succitate misure, chiedendogli di darvi attuazione e di predisporre un progetto per valutare la convenienza economica del mantenimento di Asco TLC in proprietà pubblica, scorporando in ogni caso le attività a mercato di Asco TLC S.p.A., oppure per cedere interamente tale società;
- in ogni caso, il C.D.A. di Asco Holding S.p.A. dovrà predisporre ed adottare gli atti che consentano ai singoli soci pubblici di influire sulle decisioni strategiche della società e sulle decisioni attinenti alle modalità di accesso ai servizi e di erogazione di questi secondo quanto descritto sopra;

Visti gli esiti delle revisione straordinaria 2017 e razionalizzazione periodica 2018 delle

partecipazioni societarie, come risultanti dagli allegati delle delibere di Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2017, n. 2 del 27/09/2018 assunta dal Commissario Prefettizio nell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale e n. 11 del 21/12/2018 assunta dal Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale integralmente confermati per le parti non innovate con la presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di dover rinnovare la ricognizione ed approvare, a seguito di una nuova analisi, alcune delle schede già approvate a suo tempo nelle parti incompatibili con quanto sopra e in particolare quelle relative ad ASCO Holding S.p.A. e Asco tlc S.p.A.;

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;

Tenuto conto del parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, pervenuto agli atti del Comune in data 12/07/2019, prot. n. 8797;

Uditi:

Sindaco: Relaziona in merito.

Ricorda che la proposta di delibera che è posta in discussione riguarda una misura di razionalizzazione prevista dal D. Lgs. 175/2016 cosiddetto "Decreto Madia" con riferimento alla partecipazione che il Comune detiene in ASCO Holding. La proposta di delibera è piuttosto articolata e ripercorre le vicissitudini amministrative da settembre 2017 ad oggi. Prima di esporre i fatti anticipa che con questa delibera vengono accolte le osservazioni pronunciate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 578/2019.

Si ricorda che con deliberazione n. 25 del 26 settembre 2019 il Consiglio comunale, al pari di altri Comuni soci di Asco Holding S.p.A., aveva adottato delle misure di razionalizzazione relative ad ASCO Holding ma il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas S.r.l., ha annullato detta deliberazione, come quelle degli altri Comuni, ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte con la deliberazione consiliare n. 25 succitata. Successivamente, con sentenza n. 578/2019 il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le sentenze del TAR Veneto presentate dai Comuni, ma con una motivazione differente rispetto a quella del TAR.

Per il Consiglio di Stato, infatti, non è corretto affermare che una partecipazione pulviscolare esclude di per sé lo svolgimento di un servizio di interesse generale perché la definizione di un'attività di interesse generale o meno non dipende dalle modalità organizzative con le quali è svolta. È vero invece che la partecipazione pulviscolare, in assenza di coordinamento istituzionalizzato con gli altri soci pubblici, è inidonea a consentire ai singoli soggetti pubblici di orientare le scelte strategiche della società al soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento.

Per il Consiglio di Stato spetta, quindi, alle singole amministrazioni stabilire quali siano i bisogni dei cittadini da soddisfare e i mezzi più adatti per garantire tale soddisfacimento. Alla luce della sentenza in parola i Comuni, in quanto enti autonomi a fini generali, potranno decidere di produrre qualunque attività economica tramite imprese pubbliche locali, con due soli limiti:

1. che la soddisfazione dei bisogni cui è funzionale la società non sia istituzionalmente affidata a un'altra pubblica amministrazione;
2. che la partecipazione, se pulviscolare, si coordini stabilmente con gli altri soci pubblici così da poter incidere sulle scelte strategiche della società attraverso patti

parasociali (al pari dei contratti stipulati tra i soci di una società di capitali, diretti a regolare tra di essi l'esercizio dei rispettivi diritti sociali) o norme statutarie.

Con questa delibera, al fine di rafforzare il ruolo dei Comuni in ASCO Holding S.p.A., si danno delle indicazioni al Consiglio di Amministrazione volte a rafforzare i poteri di influenza e di indirizzo dei Comuni attraverso un'ulteriore modifica statutaria da approvare prossimamente.

Procede poi con la lettura del dispositivo della proposta di deliberazione ed apre la discussione.

Consigliere Silvana Boer: sostiene che dal Sindaco si sarebbe aspettata qualcosa di più che una semplice lettura del testo della delibera, un riassunto che spiegasse in modo chiaro quanto contenuto nel documento che ritiene sia scritto in modo complesso e poco chiaro, anche per rispetto del pubblico presente in sala. La Lista "Ponte per tutti" è d'accordo con la cessione delle quote detenute dal Comune (ci tiene a precisare che per cessione non si intende solamente la vendita e l'incasso del valore corrispondente, ma anche la possibilità di scambiare l'attuale partecipazione con azioni ASCO Piave) e pertanto afferma che questa delibera non la voteranno.

Manifesta perplessità sulla deliberazione in approvazione, pur essendo necessaria, dopo che il TAR ha annullato la precedente deliberazione del 2018: sostanzialmente viene data, nonostante sia previsto un patto di sindacato, ampia facoltà ad Asco Holding di tenere, vendere totalmente o in parte le partecipate (vedi Asco Trade, Asco Tlc) in base alla convenienza economica e ciò contrasta con quanto sostenuto e cioè che tali partecipate hanno un valenza sociale (vedi tariffe agevolate che applica Asco Trade per i soggetti economicamente svantaggiati, oltre alla facoltà di assumere dipendenti).

Sindaco: ribadisce nuovamente che con la delibera in approvazione si intende rafforzare il ruolo dei Comuni in Asco Holding, dando delle indicazioni al Consiglio di Amministrazione volte a rafforzare i poteri di influenza e di indirizzo dei Comuni attraverso una ulteriore modifica statutaria;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Silvana Boer e Paola De Nardi).

DELIBERA

1. Di prendere atto delle modifiche ed integrazioni al Testo Unico sulle Società Partecipate di cui al D.Lgs. n. 175/2016 introdotte con l'art. 1, commi 721-724, della legge 30/12/2018, n. 145 e specificate in premessa;

2. Di ritenere e precisare che la legge n. 145/2018, in particolare con il comma 723 dell'art. 1 ("A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, ...), corrobora le decisioni di questo Ente, assunte anticipando nello spirito e nelle motivazioni la ratio delle norme successivamente entrate in vigore, e pone fuori discussione - se ve ne fosse la necessità - la corretta e pertinente detenzione delle quote societarie in Asco Holding spa, con l'inalterato esercizio dei diritti sociali;

3. Di approvare il prospettato processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della società Asco Holding S.p.A., già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di una assemblea speciale di cui possono far

parte solo i soci pubblici, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un Collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria - nella sopra citata sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto di indicare come norme di riferimento "le assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.)";

4. Di rafforzare la parte pubblica in Asco Holding S.p.A., al fine di realizzare il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti nonché attraverso modifiche statutarie e convenzioni tra i soci;

5. Di dare seguito, con riferimento alla partecipazione in Asco TLC S.p.A. entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding S.p.A.:

a. Per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi, ovvero al trasferimento della stessa eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding S.p.A. che dovranno essere trasmesse ai Comuni;

b. Per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, alla stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura;

6. Di aggiornare esclusivamente le schede delle partecipazioni ASCO Holding s.p.a. e ASCO TLC s.p.a., che si allegano sub A quale parte integrante e sostanziale dell'atto, relative alla revisione della ricognizione straordinaria ex art. 24 del TUSP circa le partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 nonché al piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate da questo Comune al 31 dicembre 2017, dando atto che resta fermo il resto della ricognizione straordinaria e della razionalizzazione periodica 2018;

7. Di dare atto che per attuare le misure contenute nelle premesse del presente provvedimento sia al fine dell'adeguamento alla normativa vigente, questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. la presente delibera al fine dell'adozione da parte del medesimo, anche previa delibera assembleare, delle attività conseguenti;

8. Di effettuare le necessarie comunicazioni nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, nei termini di accesso consentiti;

9. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dal TUPS;

10. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto le sub sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito Internet di questo Comune.

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Silvana Boer e Paola De Nardi) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e stante l'urgenza si dispone di effettuarne comunicazione al CDA di Asco Holding S.p.a.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to PAOLA ROMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOMENICA MACCARRONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Li, 18/07/2019

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOMENICA MACCARRONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Li, 18/07/2019

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. MARCASSA EDDO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. _____

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Li, _____

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone